



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Segretariato Generale  
SERVIZIO I  
CIRCOLARE N. 38

Prot. 16755  
Q. 04.03.00/165

Roma, 12.3.2004

A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI  
LORO SEDI

A TUTTI I SERVIZI  
DEL SEGRETARIATO GENERALE  
SEDE

AGLI ISTITUTI CENTRALI  
LORO SEDI

A TUTTI GLI ORGANI PERIFERICI  
LORO SEDI

e, p.c. AL CAPO GABINETTO  
DELL'ON.LE MINISTRO  
SEDE

**OGGETTO:** Competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di toponomastica.

Questo Segretariato Generale è stato destinatario di richieste di chiarimenti in merito alle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di toponomastica.

In proposito, si invitano gli Uffici in indirizzo a prendere visione del parere espresso dall'Ufficio Legislativo, che si unisce in copia alla presente.

Per completezza, si ritiene altresì utile allegare la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6790.

IL SEGRETARIO GENERALE




# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 4136 del

5 MAR. 2004

Risposta al Foglio N.  
in data



Al Segretariato generale  
Servizio I  
SEDE

e, p. c.

Al Direttore generale per i beni  
architettonici ed il paesaggio  
SEDE

Oggetto: Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di toponomastica.

In riferimento alla questione in oggetto, sollevata da codesto Segretariato in seguito a sollecitazioni pervenute sia da uffici periferici di questo Ministero che dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, si rappresenta quanto segue.

La materia della toponomastica non ha trovato accoglimento nell'ambito dell'apparato normativo dedicato alla tutela, in quanto lo stesso, per tradizione ininterrotta risalente alle prime leggi di tutela, ha avuto sempre ad oggetto la disciplina delle "cose" di interesse storico o artistico.

In tale ottica, la toponomastica, in quanto apparato strumentale – sviluppatosi su tradizione orale – per la individuazione e definizione dei siti, è risultata estranea al sistema della tutela, ancorché caratterizzata da

valenze storico-sociali soprattutto in termini di radicamento delle comunità locali sui relativi territori.

Tuttavia, fin dagli anni '20, il legislatore, con disposizione tuttora vigente (r.d.l. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) ha ritenuto di dover comunque assoggettare ad autorizzazione "il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali"; così riconoscendo alla toponomastica urbana rilievo giuridico in quanto strumento di conoscenza dei luoghi. E, per il perseguimento di tale finalità ha attribuito la specifica competenza al rilascio della predetta autorizzazione al "Ministro...per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti". Il che, letto alla luce dell'attuale assetto organizzativo del Ministero e delle competenze di settore, significa che in materia si pronuncia il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio.

La ratio normativa di tale disposizione è evidente: essa è posta a presidio della memoria storica dei luoghi e a questa Amministrazione è affidata la cura degli interessi pubblici caratterizzati da maggiore affinità con quelli protetti dalla norma in argomento.

Si sottolinea, con l'occasione, l'opportunità di richiamare i competenti uffici periferici al puntuale rispetto della disposizione richiamata.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Mario Luigi Torsello)

*M. Torsello*

6787\* 12 dicembre 2002 — VI Sez. — Pres. GIOVANNINI, Est. MARUOTTI — B.P. ed altri (avv.ti Casavola e della Fontana) c. Ministero pubblica istruzione ed altro (avv. St. Giacobbe) — (Conferma T.A.R. Bologna, II Sez., 31 dicembre 1996 n. 428, in TAR 1997, I, 589).

**1. - Stipendi, assegni e indennità - Ripetizione emolumenti non dovuti - È atto dovuto - Buona fede del percipiente - Irrilevanza - Motivazione specifica - Non occorre.**

*1. - Nel caso di indebita erogazione di emolumenti a un pubblico dipendente, la buona fede non è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 Cod. civ., in quanto, salvo le modalità, che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero, di regola il recupero è un atto dovuto e privo di valenza provvedimento; pertanto, nell'adozione di detti atti di recupero l'Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione sul pubblico interesse, che è in re ipsa.*

*1. - Giurisprudenza consolidata.*

*(\*) La dec. n. 6786 dà atto della rinuncia.*

6789\* 12 dicembre 2002 — VI Sez. — Pres. GIOVANNINI, Est. DE NICTOLIS — Ministero trasporti ed altro (avv. St. Ajello) c. G.F. (avv.ti Bisogni e Serino) — (Conferma T.A.R. Napoli, I Sez., 6 dicembre 1996 n. 596).

**1. - Appello - Notificazione - Al domicilio eletto - Trasferimento del destinatario - Omessa comunicazione - Effetti - Notificazione reiterata nel nuovo domicilio - Validità.**  
**2. - Indennità di anzianità - Dipendenti Gestione governativa Circumvesuviana - Indennità di presenza - Computabilità.**

*1. - L'art. 330 Cod. proc. civ., cui fa rinvio l'art. 28 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, prescrive rigorosamente i luoghi in cui l'appello deve essere notificato, ma li individua sulla base delle indicazioni rese dalla parte interessata in sede di notificazione della sentenza o nel giudizio di primo grado, per cui ogni variazione di tali luoghi deve conseguentemente essere portata a conoscenza dell'altra parte a modifica della precedente dichiarazione; peraltro, qualora la notificazione fatta nei luoghi precedenti sia rimasta infruttuosa per mancanza della comunicazione del mutamento della sede, l'appello non può essere dichiarato tardivo.*

*2. - Nella nozione di retribuzione da assumere per la determinazione del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti della Gestione governativa della Circumvesuviana di Napoli rientra l'indennità di presenza introdotta con l'accordo nazionale del 21 maggio 1981, trattandosi di competenza accessoria a carattere obbligatorio, continuativo e fisso nell'an, con la sola variabile dell'ammontare, connessa con l'atteggiarsi concreto della presenza in servizio nei singoli periodi retributivi.*

*1. - Cir. VI Sez. 24 settembre 1996 n. 1259, in questa Rassegna 1996, I, 1386.*

*(\*) La dec. n. 6788 dichiara l'interruzione del giudizio.*

5790 — 12 dicembre 2002 — VI Sez. — Pres. SCHINAIA, Est. MARUOTTI — Comune di Roma (avv.ti Bonanni e Murra) c. Ministero beni culturali ed altro (Avv.ra gen. Stato), P.M. ed altri (avv. Abati), B.E. ed altri (avv. Biamonti) ed altri (n.c.) — (Conferma T.A.R. Lazio, II Sez., 18 dicembre 1996 n. 2182, in TAR 1997, I, 36).

**- Strade e autostrade - Strada cittadina - Titolazione - Mutamento prece-**

**dente toponimo con riguardo a persona deceduta da meno di 10 anni -  
Valutazioni Ministero interno e Soprintendenza - Rispettivi ambiti.**

1. - *La scelta discrezionale del Comune di titolare una strada cittadina con mutamento del precedente toponimo e con riguardo a persona deceduta da meno di dieci anni è subordinata alla valutazione del Ministero dell'interno, che deve effettuare un ponderato ed equilibrato apprezzamento degli interessi in conflitto e delle esigenze di ordine pubblico, e della Soprintendenza, che deve valutare, sotto gli aspetti di ordine storico e culturale, se è il caso di sostituire un toponimo antico con l'intitolazione ad un personaggio illustre scomparso di recente.*

DIRITTO — 1. - Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del parere negativo, espresso dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, in ordine alla proposta del Sindaco di Roma di intitolare al regista Federico Fellini un tratto (compreso tra il ponte Nenni e la piazza delle Cinque giornate) del Lungotevere Michelangelo.

Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza impugnata, ha ritenuto ammissibile ed infondato il ricorso proposto avverso il parere negativo della Soprintendenza.

Con l'appello in esame, il Comune di Roma ha riproposto le censure esaminate e respinte dal T.A.R., chiedendone l'accoglimento.

2. - Dopo avere ricostruito le vicende che hanno condotto alla proposizione del gravame (v. pp. 1-9 dell'atto di appello), con l'unico articolato motivo il Comune di Roma ha dedotto che l'atto della Soprintendenza sarebbe viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, poiché l'Amministrazione statale avrebbe esercitato la propria discrezionalità tecnica illogicamente e in assenza di adeguata motivazione.

Secondo l'assunto, la Soprintendenza:

— avrebbe violato l'art. 2 del R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158 (come convertito nella L. 17 aprile 1925 n. 473), poiché si sarebbe dovuta unicamente pronunciare sulla soppressione parziale dell'antico toponimo del Lungotevere Michelangelo, senza valutare le questioni attinenti alla intitolazione della strada ad un personaggio illustre, deceduto da meno di dieci anni (alla data di formulazione del parere);

— non avrebbe valutato che, come è avvenuto in altre occasioni, non si trattava di sostituire il toponimo del Lungotevere Michelangelo, bensì di intitolare ad un illustre regista contemporaneo un tratto del medesimo Lungotevere;

— avrebbe illogicamente definito «irriguardoso» un «accostamento» tra la figura di Michelangelo Buonarroti e quella di Federico Fellini, del quale non sarebbero stati valutati i meriti eccezionali nel campo artistico.

Inoltre, ad avviso dell'appellante la sentenza del T.A.R. avrebbe erroneamente qualificato come insindacabili le valutazioni poste a base del contestato parere.

3. - Ritiene la Sezione che tali censure, così riassunte, nel loro complesso siano infondate e vadano respinte.

3.1. - Va premesso che, nel caso di specie, il Sindaco di Roma ha chiesto il parere della Soprintendenza sulla sua proposta, richiamando la determinazione della Commissione comunale consultiva di toponomastica di data 11 ottobre 1994.

In tale seduta, la Commissione aveva segnalato come fosse auspicabile l'intitolazione a Federico Fellini del tratto in questione del Lungotevere Michelangelo e come fosse necessario un ulteriore assenso «in deroga» del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 23 giugno 1927 n. 1188, poiché l'illustre regista risultava scomparso da meno di dieci anni (in data 31 ottobre 1993).

3.2. - Ciò posto, osserva la Sezione che i procedimenti disciplinati dall'art. 2 della legge n. 473 del 1925 e dall'art. 4 comma 2 della legge n. 1188 del 1927 sono tendenzialmente autonomi, perché finalizzati a soddisfare distinti interessi pubblici:

— la Soprintendenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 473 del 1925, in sede di valutazione dell'istanza di soppressione totale o parziale di un toponimo stradale, deve valutare complessivamente le esigenze della tradizione storica e della cultura delle popolazioni e dei luoghi, di cui il toponimo costituisce espressione, anche in relazione a quello diverso che si intenda attribuire;

— il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n. 1188 del 1927, nel valutare se sussistano «casi eccezionali quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione» e scomparse da meno di dieci anni, deve effettuare una ponderata ed equilibrata valutazione degli interessi in conflitto e delle esigenze di ordine pubblico.

La Soprintendenza, dunque, è competente a valutare ogni questione attinente alla modifica della toponomastica, mentre il Ministero dell'interno è competente a valutare se una nuova strada vada intitolata ad un personaggio illustre, deceduto da meno di dieci anni.

I due procedimenti, tuttavia, sono strettamente connessi quando, come è avvenuto nella specie, la proposta di intitolazione di un tratto stradale ad un tempo si riferisca ad un personaggio scomparso da meno di dieci anni, in sostituzione (totale o parziale) di un precedente toponimo.

In tal caso, la Soprintendenza può esprimere il proprio parere valutando, sotto tutti gli aspetti di ordine storico e culturale, anche se sia il caso di sostituire un toponimo antico con l'intitolazione ad un personaggio illustre e scomparso di recente.

Infatti, l'art. 2 della legge n. 473 del 1925 consente alla medesima Amministrazione di comparare il toponimo attuale con quello oggetto della proposta modificativa, che in ipotesi può riguardare o un avvenimento o un personaggio ricollegabile al toponimo esistente (e la cui connessione ancor più ne sottolinei il rilievo culturale), ovvero un avvenimento o un personaggio a questo assolutamente non ricollegabile.

In altri termini, la Soprintendenza può unitariamente valutare la condivisibilità della proposta di modifica non soltanto in considerazione del toponimo di cui è prevista in tutto o in parte la soppressione, ma anche valutando quello diverso che si intenda attribuire, pur quando la proposta miri alla sostituzione dell'antico toponimo col nome di un illustre personaggio scomparso da meno di dieci anni.

3.3. - Così ricostruito il quadro normativo rilevante nella specie, le censure formulate dall'appellante vanno respinte.

Il contestato provvedimento della Soprintendenza si è diffusamente richiamato ai criteri di valutazione contenuti nella circolare emessa dal Ministero per i beni culturali ed ambientali in data 18 febbraio 1982, che ha segnalato:

— «l'opportunità che, salvo casi eccezionali, sia assolutamente da evitare, soprattutto per le antiche strade o piazze comunali, la mutazione della loro denominazione che rappresenta, pur sempre, storicamente la volontà delle Amministrazioni nelle diverse epoche»;

— l'esigenza di «non complicare, sotto il profilo storico e documentario, la descrizione e la lettura di tutti gli eventi, legati necessariamente alla denominazione dei luoghi».

Nel fare propri tali criteri enunciati nella circolare, la Soprintendenza non è incorsa nei dedotti profili di eccesso di potere per inadeguata motivazione.

Tali criteri, infatti, risultano di per sé legittimi e razionali, proprio perché un

antico toponimo comporta il ricordo del relativo evento o del personaggio e caratterizza lo stesso luogo, anche in relazione agli studi dell'attuale e delle successive generazioni sugli sviluppi e sugli eventi verificatisi sul territorio nel corso del tempo.

Inoltre, senza incorrere nei dedotti profili di violazione di legge o di eccesso di potere, la Soprintendenza ha ben compreso che si trattava della proposta di parziale sostituzione del toponimo e la ha ragionevolmente valutata in base ad un esame inscindibile di quello da sostituire parzialmente e riguardante una persona di fama plurisecolare ed incomparabile (Lungotevere Michelangelo) e della alternativa intitolazione all'illustre personaggio da celebrare (il regista Federico Fellini).

Sotto tale aspetto, risultano di per sé razionali (e dunque insindacabili in sede di legittimità) le considerazioni svolte dalla Soprintendenza sulla insussistenza di un «caso eccezionale» che giustificasse la parziale soppressione dell'antico toponimo riferito a Michelangelo Buonarroti, nonché quelle sull'esigenza che non vi fosse la sua parziale sostituzione con l'intitolazione ad un personaggio sia pure illustre, ma contemporaneo (di cui peraltro non sono stati sottovalutati i meriti conseguiti nel campo artistico) e scomparso da meno del periodo preso in considerazione dall'art. 2 della legge n. 1188 del 1927.

4. - Per le ragioni che precedono, le censure contenute nell'atto di appello e quelle proposte in primo grado vanno respinte.

Pertanto, non rilevano le doglianze rivolte nel gravame avverso la motivazione della sentenza del T.A.R. (sulla insindacabilità delle valutazioni poste a base dell'atto della Soprintendenza), l'appello incidentale (con cui è stato chiesto che il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile) e l'eccezione di improcedibilità dell'appello (basata sul fatto che, nel corso del giudizio, il Comune ha intitolato al regista un diverso tratto stradale).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

6791 — 12 dicembre 2002 — VI Sez. — Pres. GIOVANNINI, Est. SANTORO — Soc. A.P. (avv. Fantini) c. Ministero beni culturali (avv. St. D'Elia) — (Conferma T.A.R. Lazio, II Sez., 10 giugno 1996 n. 1099, in TAR 1996, I, 2305).

1. - **Demanio e patrimonio - Beni storici e artistici - Beni archeologici - Vincolo di aree - Presupposti - Ritrovamenti in tutte le aree - Non occorrono.**

1. - L'imposizione del vincolo archeologico su determinate aree ai sensi della L. 10 giugno 1939 n. 1089 non presuppone che su ciascuna di esse siano avvenuti ritrovamenti, essendo sufficiente che l'Amministrazione, sulla base dei dati in suo possesso, pervenga alla ragionevole conclusione che il sottosuolo contiene reperti non ancora portati alla luce.

1. - Clr. VI Sez. 29 novembre 1985 n. 616, in questa Rassegna 1985, I, 1489.

6792 — 12 dicembre 2002 — VI Sez. — Pres. GIOVANNINI, Est. SANTORO — Ministero pubblica istruzione (avv. St. Giacobbe) c. C.G. (n.c.) — (Conferma T.A.R. Molise 4 dicembre 1996 n. 433).

1. - **Insegnante medio - Trattamento economico - Compenso per ore setti-**

6

6  
3

sr

6

1

cc  
cl  
cce  
Mot  
zi  
G  
cu  
lane  
nu  
l'a  
co  
sa  
ca  
fat  
ciu  
de  
spT.  
tic  
alc  
a)  
me  
chi